

IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N. 10/2017

Il Collegio del Giudice Sportivo composto dai signori: dott. Salvatore Giaccheti (Presidente), dott. Raffele Potenza (Componente), avv. Camillo Tatozzi (Componente), riunitosi in Roma il 9 febbraio 2017 ha emesso la seguente sentenza nei confronti del tesserato Cudio Vallino (licenze concorrente/conducente nn.301803 e 25311 e di Ufficiale di Gara n.342014)

FATTO

A seguito di segnalazione pervenuta da parte del sig. Giorgio Alberton, quale Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi designati per la manifestazione del 52° Rally del Friuli Venezia Giulia svoltasi nei giorni 26-27-28 agosto 2016, la Procura Federale iniziava procedura disciplinare n°53/16 per violazione dell'art. 9.1, appendice 5 RSN poiché venne accertata la falsa dichiarazione presentata dal sig. Vallino, ante gara, attestante la conformità e l'effettivo uso dell'abbigliamento di protezione durante lo svolgimento della competizione nonostante che lo stesso Vallino Claudio non avesse indossato durante la gara l'obbligatorio abbigliamento di protezione. Il pilota dichiarava di aver erroneamente deciso di non indossare l'indumento di sicurezza a causa della elevata temperatura. Tale tesi giustificativa veniva ribadita nella memoria presentata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico in atti il riconoscimento della propria responsabilità da parte dell'incolpato anche se il Collegio ritiene di non poter giustificare il comportamento assunto dallo stesso sul rilievo assorbente che la sicurezza è più importante del fastidio che scaturisce dall'uso dello stesso abbigliamento a causa delle particolari condizioni atmosferiche. Il comportamento dell'incolpato è, perciò, integrativo delle condotte vietate dagli artt. 7, 8, 89 RSN e 227/7 sempre del RSN.

Pena equa da applicare si ritiene quella della sospensione della licenza per mesi tre e l'ammenda di euro 800,00.

Il comportamento processuale del Vallino e la specifica richiesta di sospensione della condanna inducono al riconoscimento del beneficio della condizionale non risultando, in precedenza, che l'incolpato abbia subito altre condanne.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Vallino Claudio (licenze concorrente/conducente nn.301803 e 25311 e di Ufficiale di Gara n.342014) responsabile della violazione a lui ascritta e lo condanna alla sanzione della sospensione delle licenze per tre mesi e l'ammenda di euro 800,00, pena sospesa.

Roma, 9 febbraio 2017


PRESIDENTE

Dr. Salvatore Giacchetti




COMPONENTE RELATORE

avv. Camillo Tiozzi



COMPONENTE

Pres. Raffaele Potenza



Da: "Per conto di: avvcamillotatuzzi@pec.ordineavvocatichieti.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: mercoledì 15 febbraio 2017 10:57
A: "aci - csai" <direzionesportautomobilistico@pec.aci.it>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INVIO SENTENZA - UDIENZA 09.02.2017

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/02/2017 alle ore 10:57:38 (+0100) il messaggio "INVIO SENTENZA - UDIENZA 09.02.2017" è stato inviato da "avvcamillotatuzzi@pec.ordineavvocatichieti.it" indirizzato a: direzionesportautomobilistico@pec.aci.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec282.20170215105739.27702.02.1.63@pec.aruba.it

Automobile Club d'Italia
Protocollo Entrata
Direzione Sport Automobilistico
zoodir006/0000725/17
Data 15/02/2017
Cod. Registro: CSAI

Da: <avvcamilloatozzi@pec.ordineavvocatichieti.it>
Data: mercoledì 15 febbraio 2017 10:57
A: "aci - csai" <direzionesportautomobilistico@pec.aci.it>
Allega: DOC099.PDF
Oggetto: INVIO SENTENZA - UDIENZA 09.02.2017

Rimetto in allegato motivazione della sentenza di cui al procedimento Vallino Claudio n°53/16 per il più a praticarsi.

Cordiali saluti.
avv. Camillo Tatozzi

15/02/2017